

**Osservazioni critiche in ordine al
progetto di legge regionale consiliare contro l'omotransnegatività e le violenze
determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere**

Leggendo il disegno di legge regionale d'iniziativa del Consiglio comunale di Bologna "*contro l'omotransnegatività e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*" (Deliberazione della Consulta di garanzia statutaria di ammissibilità n. 2 del 19 luglio 2018 pubblicata sul BURERT n. 230 del 25/07/2018) non può fare a meno di rilevarsi una triplice incoerenza:

- 1) l'assenza di un'esigenza reale e concreta della collettività per una legge a tutela delle sole discriminazioni (anche potenziali o recepite come tali) derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere¹;
- 2) l'assenza di concreti fenomeni di discriminazione, rilevati in maniera significativa a livello statistico, dovute all'orientamento sessuale o all'identità di genere, non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale²;
- 3) la forzatura di un'iniziativa legislativa regionale su un tema rispetto al quale è mancata la volontà di intervenire a livello parlamentare, posto che, è dal 2013 che è fermo in Parlamento il progetto di legge Scalfarotto (*Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della tranfobia*) e conseguentemente la mancata determinazione dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato in materie di **legislazione concorrente** su aspetti disciplinati dalla legge regionale in progetto (quali tutela del lavoro, istruzione, tutela della salute, ordinamento sportivo, attività culturali) ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost. o, ancor prima, l'invasione di ambiti riservati alla **legislazione esclusiva** dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i) (laddove l'autodeterminazione di genere che giustifica le provvidenze previste dal progetto di legge regionale legittima una modifica della registrazione della persona nei registri anagrafici³), la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i

¹ Corrisponde ad un principio fondamentale di politica legislativa quello secondo cui le norme debbono essere emanate solo in caso di reale necessità, per soddisfare e recepire reali e concrete esigenze della collettività, nascenti dall'effettiva esigenza di regolamentare aspetti particolari della vita di relazione o dell'azione della Pubblica Amministrazione, nel chiaro intento di perseguire sempre e comunque il bene comune e non singoli interessi settoriali.

² Il 4 giugno 2013 uno dei più autorevoli e accreditati istituti americani d'indagine demoscopica, il *Pew Research Center* di Washington ha pubblicato uno studio intitolato "*The Global Divide On Homosexuality*" contenente i risultati di un sondaggio sull'atteggiamento verso l'omosessualità nelle principali aree geografiche del mondo, da cui è emerso che l'Italia si colloca tra le dieci nazioni più *gay friendly* a livello mondiale, col il 74% della popolazione che dichiara la propria non ostilità all'omosessualità, subito dopo la Gran Bretagna (con un 76%) e la Francia (con 77%). Una ricerca dell'ISTAT del 2012 intitolata "*La popolazione omosessuale in Italia*" presentata presso la Camera dei deputati il 17 maggio 2012 rileva che "*il 60% della popolazione italiana ritiene accettabile una relazione tra due uomini o tra due donne*" ed ancora che "*le indagini sociologiche degli ultimi anni mostrano una tendenziale accettazione, sempre maggiore, tra i giovani dei comportamenti omosessuali*". Lo stesso UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale) ha attestato che non risultano casi accertati di discriminazione per l'accesso all'alloggio, nel lavoro pubblico e privato.

³ Come chiarito da Cass. 20 luglio 2015, n. 15138, la rettifica dell'atto di nascita non richiede intervento chirurgico di cambiamento di sesso. Precisa la Suprema Corte che la legge 164/1982 non lo richiede quale presupposto indefettibile in quanto:

- va affermato il principio secondo cui esisterebbe un interesse pubblico alla definizione certa dei generi;
- l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico di modifica dei dati somatici, purché la serietà ed univocità del percorso

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) (laddove la finalità anti discriminatoria che intenderebbe perseguire la legge regionale implica il riconoscimento di fondamentali diritti civili e sociali, certamente estesi a livello nazionale)

A dispetto di questi dati, la relazione preliminare al disegno di legge in esame, rileva la necessità di un'azione per porre fine a *violenza e discriminazione* contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, affinché le persone abbiano lo stesso diritto di vivere senza subire *persecuzioni* a causa del proprio orientamento sessuale o identità di genere.

L'ONU avrebbe rilevato "*criminalizzazione*" delle persone omosessuali e transessuali in tutte le parti del mondo, nonché "*rapimenti, torture*".

La relazione comunica addirittura che "*non si accenna a dare risposta normativa agli episodi di violenza fisica, incitamento all'odio, bullismo, condotte suicidarie*".

Come già rilevato sopra (in particolare alla nota 2 che precede), in Italia non risultano rilevazioni di questo tipo e neppure risultano presso la Regione Emilia-Romagna, onde non si comprende quale sia la comune esigenza sociale che questa legge dovrebbe venire a soddisfare e quale vuoto normativo dovrebbe colmare rispetto a principi costituzionali, alle leggi vigenti ed alle forme di tutela giurisdizionale praticabili che già costituiscono strumenti di tutela contro condotte discriminatorie.

In particolare, non si comprende:

- dove risultino rilevate difficoltà di accesso al lavoro per persone che esprimono un particolare orientamento sessuale o una particolare identità di genere;
- dove risulti rilevata indifferenza rispetto al problema, vero essendo semmai che numerose sono le iniziative (spesso anche di propaganda) volte a sensibilizzare sul tema;
- dove risultino in genere discriminazioni, violenze o criminalizzazioni di persone con tendenze omosessuali;
- per quale ragione vi sarebbe una priorità nel prevenire questo specifico pericolo di discriminazione e non invece tanti altri, come le discriminazioni di fatto possibili ai danni ad esempio delle madri di famiglie numerose (tutelate dall'art. 31 Cost.) che non possono aspirare ad un orario di lavoro che consenta loro di conciliare adeguatamente professione e cura dei figli o ai danni di chi fa obiezione di coscienza in certi ambienti di lavoro, in cui vede precludersi la possibilità di carriera o ai danni di chi, in ambito scolastico, difende valori cristiani o comunque morali, vedendosi spesso emarginato e ridicolizzato dai colleghi dominati dall'imperante mentalità relativista e soggettivista o, ancora, ai danni di chi subisce un irragionevole trattamento limitativo di diritti che vengono compressi in caso di legame matrimoniale e riconosciuti invece in caso di mero rapporto di convivenza o di relazione sentimentale non formalizzata (si pensi alla indeducibilità fiscale dei compensi pagati dal marito professionista alla moglie, deducibili invece se pagati alla convivente o all'amante; si pensi ancora ai divieti di carriera in ambiti, ad esempio quello universitario, in cui lavorino sia il marito che la moglie, divieti che non operano in caso di mera convivenza).

Si assiste poi ad un salto logico tra (giusta) lotta alla discriminazione ed introduzione di provvidenze legislative che introducono agevolazioni lavorative e corsie preferenziali nei programmi educativi che non si riscontrano invece in altre situazioni di potenziale discriminazione ben più frequenti statisticamente e numericamente a livello nazionale.

scelto e la compiutezza dell'approdo sia verificata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale.

Nella relazione introduttiva al progetto di legge si giustificano campagne di sensibilizzazione e di formazione sulla teoria del *gender*, addirittura per dare maggiore comunicazione del rischio di malattie sessualmente trasmissibili cui sono soggette le persone LGBT.

Esiste già la legge sulle unioni civili, la quale ha peraltro equiparato - con una tecnica legislativa e conseguenze costituzionali discutibili - la famiglia fondata sul matrimonio all'unione civile fondata su un patto privo di stabilità, per sua natura non fecondo e dunque non vocabile a quella natalità la cui mancanza costituisce uno dei fattori di crisi (anche economica) della nostra società e conseguentemente non destinabile alla cura, educazione ed istruzione dei figli che costituiscono una missione fondamentale della nostra società, tanto da avere rilevanza costituzionale (artt. 30, 31 e 34 Cost.).

Il disegno di legge regionale in esame costituisce quindi anche una forzatura ed una illegittima intromissione proprio in quell'iter parlamentare per l'approvazione della legge Scalfarotto, che la relazione ricorda essere ferma al Senato dal 2013 a causa di un'evidente impossibilità di approvare un testo condiviso che risponda davvero ad esigenze sociali concretamente sentite e ad una tecnica legislativa accettabile e non contraria ai principi di tassatività e specificità delle norme giuridiche, soprattutto se sanzionatorie o eccezionali (quali sono quelle che prevedono agevolazioni e diritti di precedenza).

Ciò premesso, qui di seguito analizziamo i passaggi più critici del progetto di legge e le ragioni che rendono detto progetto di legge privo di concrete ragioni dettate dall'esistenza di un vuoto normativo e dall'esigenza di soddisfare una reale esigenza sociale fondata su problematiche statisticamente rilevate e rilevanti.

Si riportano in corsivo il testo delle norme o stralci di esse e, tra parentesi ed in neretto, le osservazioni critiche.

Art. 1 **Principi e finalità**

1. *“La Regione Emilia-Romagna, promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzati a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere (questa libertà esiste già ed è tutelata dagli artt. 2, 3 e 21 Cost.⁴ ed oggi, in modo specifico, dalla legge Cirinnà sulle unioni civili, è una libertà che non è in discussione, non risulta oggetto di alcun attacco né a livello nazionale né tantomeno a livello regionale), nonché a prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione (la tutela delle situazioni “potenziali” di discriminazione appare alquanto generica ed indeterminata, lasciata alla valutazione soggettiva ed emotiva della vittima o del giudice, in quanto esse non derivano da un concreto ed attuale pericolo di lesione, fondata su dati oggettivi; diversamente, qualsiasi diritto o status riconosciuto dall'ordinamento giuridico richiederebbe interventi di tutela e di prevenzione; pertanto il*

⁴ La Corte Costituzionale ha sempre chiarito che le unioni omosessuali godono di riconoscimento e tutela costituzionali in quanto formazioni sociali rientranti nell'art. 2 Cost., ancorché non siano titolari del diritto al matrimonio, riconosciuto e tutelato dall'art. 29 Cost. nel cui ambito rientrano solo le stabili e formali unioni tra due persone di sesso diverso (C. Cost. 11.6.2014, n. 170; C. Cost. 15.4.2010, n. 138; nello stesso senso Cass., 9.2.2015, n. 2400). Oggi questa riserva del matrimonio alle persone di sesso diverso appare notevolmente ridimensionata dall'introduzione della legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76), che ha assimilato in maniera quasi totale la disciplina del matrimonio a quella delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

riconoscimento di un diritto della personalità è già di per sé sufficiente a tutelare situazioni di potenziale compromissione, le quali però debbono concretizzarsi in atti idonei, in modo inequivoco, ad attuare una discriminazione) e omotransnegatività (il concetto di omotransnegatività è privo di tipicità giuridica, non risulta definito e si presta ad interpretazioni soggettive, a valutazioni di carattere emotivo, di impossibile controllo giuridico circa il suo fondamento e pertanto costituisce un parametro inammissibile su cui fondare una legge, che deve avere requisiti di certezza e non opinabilità nella sua concreta applicabilità), quali comportamenti di avversione (anche il concetto di “comportamenti di avversione” è del tutto generico e facilmente strumentalizzabile, potendosi concretizzare anche nella semplice censura della teoria del gender o delle unioni civili in quanto contrarie alla naturale generatività della persona, ai canoni relazionali propri di un credo religioso o di un criterio educativo), dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica (si tratta di lesioni dei diritti della persona già ampiamente e dettagliatamente sanzionate da specifiche norme penali e non vi è quindi alcun bisogno di aggiungere una dichiarazione di principio così generica).

2. *La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere (non è la Regione a garantire tali diritti, ma, in via gerarchicamente superiore, la Costituzione e le varie carte dei diritti umani).*
3. *La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (si tratta di affermazioni di principio, generali ed ovvie nel nostro ordinamento, già ampiamente tutelate dagli artt. 2 e 3 Cost., dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dalle numerose disposizioni normative dettate per specifici settori, come quello in tema di lavoro e di accesso alle cariche politiche, il cui accesso e le cui dinamiche non possono mai essere influenzate da nessuna forma di discriminazione).*
4. *La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire l'acquisizione di una cultura della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro. Per conseguire tale scopo, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti-discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere), nominando un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta, e ai coordinamenti che rafforzino la visione plurale, inclusiva ed equa della comunità regionale (la disposizione risulta ultronea per le ragioni già sopra evidenziate e spiegate).*

Art. 2

Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e integrazione sociale

1. *La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano interventi in favore delle persone discriminate in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, anche mediante la promozione di specifiche politiche lavoro, di formazione riqualficazione professionale nonché per l'inserimento lavorativo (si prevedono agevolazioni nell'accesso al lavoro che trovano fondamento in una situazione - la*

- discriminazione “*in ragione dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere*”, che non appare minimamente definitiva e che non si capisce da chi dovrebbe essere stata accertata per dar corso all’agevolazione. Tale incertezza si accresce se si accede ad un concetto di discriminazione anche solo potenziale, come parrebbe desumersi da una interpretazione sistematica degli artt. 1 e 3 della legge in progetto. Inoltre, appare incomprensibile e contraria al fondamentale principio di eguaglianza, tutelato dall’art. 3 Cost., la ragione per la quale dovrebbero prevedersi agevolazioni per l’accesso al lavoro in presenza della specifica forma di discriminazione in esame e non anche in presenza di altre discriminazioni generate da diverse situazioni personali, dal credo religioso, dalla razza, dalle opinioni politiche o da altre condizioni sociali).
2. *La Regione e gli enti locali, nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale, promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale e identità di genere (vale quanto scritto sopra a proposito della già esistente tutela del lavoro contro qualsiasi discriminazione fondata sull’orientamento sessuale), anche mediante il contrasto degli stereotipi (sul concetto di stereotipi il progetto di legge tradisce tutta la sua origine ideologica, in quanto non sono definiti e non si capisce cosa si intende per stereotipi, anche se è intuibile che gli stereotipi siano rappresentati dal concetto di famiglia, cioè dalla stabile unione di un uomo con una donna fondata sul matrimonio, cioè su un istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale che definire stereotipo è davvero aberrante) e di un linguaggio offensivo o di dileggio, così come sancito dall’art. 9 commi 2, 3, 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (questa legge prevede forme di tutela a favore delle donne per promuoverne i pari diritti rispetto agli uomini, parla sempre e soltanto di uomini e di donne e non di differenze di genere secondo la teoria del gender; l’art. 1 di questa legge si riferisce alla tutela dell’uguaglianza e della parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e prevede espressamente che la Regione Emilia-Romagna favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l’autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società, proponendosi, sotto questo profilo, la lotta contro ogni tipo di violenza e discriminazione di genere intesa come discriminazione tra uomini e donne; in particolare il richiamato art. 9 si riferisce alla promozione dell’uso di un linguaggio non discriminante nei confronti delle donne e quindi non si comprende quale tipo di linguaggio si dovrebbe promuovere pensando agli oltre 50 generi esistenti secondo la teoria del gender).*
 3. *La Giunta regionale, con proprio atto individua indirizzi e modalità per l’attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2.*

Art. 3 **Educazione e Sport**

1. *La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con le associazioni e le agenzie educative del territorio, nonché d’intesa con l’ufficio scolastico regionale, favorisce nelle scuole di ogni ordine e grado la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente in materia di contrasto agli stereotipi (**vale quanto sopra sul concetto non giuridico ed inaccettabile di stereotipo**), prevenzione del bullismo e cyber—bullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità che in tal senso coinvolgano anche i genitori e le famiglie quali responsabili*

del dovere e diritto di educare la prole ex art. 30 della Costituzione (i genitori non debbono essere semplicemente “coinvolti”, ma, ai sensi dell’art. 5-bis del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, sono chiamati a previamente sottoscrivere il programma educativo della scuola al fine di definire preventivamente, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie ed al fine di condividere il piano di offerta formativa, senza possibilità di iniziative educative, soprattutto su temi sensibili, senza il preventivo consenso dei genitori).

- 2. La Regione promuove altresì attività e iniziative a sostegno dell'associazionismo sportivo impegnato a favorire l'equa partecipazione allo sport, contrastando stereotipi di genere e l'abbandono sportivo come previsto dalla legge regionale 31 maggio 2017 n. 8 (anche in ambito sportivo valgono le considerazioni già ampiamente svolte circa la già esistente tutela da ogni tipo di discriminazioni, senza che si giustifichi, proprio alla luce del principio di uguaglianza, l'introduzione di provvidenze specifiche per talune discriminazioni possibili e non per altre; si censura ancora una volta il riemergere dell'ambiguo termine “stereotipi” che qui si arricchisce di una inequivocabile specificazione con l'indicazione del termine “stereotipi di genere” con chiaro riferimento all'ideologia del gender, secondo cui sono stereotipi da eliminare tutte le concezioni secondo cui esista una corrispondenza tra sesso biologico e personale considerazione della propria sessualità che deve essere lasciata alla libera scelta, anche variabile nel tempo, della persona).*

Art. 4

Promozione di eventi culturali

- 1. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi socio—culturali che diffondono cultura dell'integrazione e della non discriminazione, al fine di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle diversità (non c'è certo bisogno di una legge regionale per consentire forme di espressione della libertà di pensiero e di cultura, onde la disposizione rischia di apparire una forma velata di propaganda ideologica che non è certo compito della Regione promuovere).*
- 2. Ai fini di cui al comma 1, per la realizzazione di progetti volti a diffondere la cultura dell'integrazione, della non discriminazione e del reciproco rispetto, la Regione può concedere contributi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali secondo le leggi vigenti e nel segno della trasparenza (anche questa disposizione non aggiunge nulla di nuovo a quanto già previsto a livello di contribuzione pubblica a favore di iniziative culturali ed educative in genere e quindi valga quanto detto al periodo precedente; se con essa invece si vuole creare un canale privilegiato per finanziare iniziative di promozione della teoria del gender, siamo ovviamente fuori dal dovere costituzionale di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione imposto dall'art. 97 Cost.).*

Art. 5

Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria

- 1. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio -assistenziali e socio - sanitari sostengono e promuovono iniziative di informazione, consulenza e sostegno in favore delle persone gay e*

lesbiche, transessuali, transgender e intersex. Le medesime iniziative sono offerte ai genitori e alle famiglie (esiste già un servizio sanitario che accompagna situazioni di questo tipo e quindi, ancora una volta, la disposizione rischia di apparire uno strumento di propaganda ideologica per l'organizzazione di iniziative di formazione fuori dal controllo dei genitori, come già paventato sopra per la scuola).

2. *La Regione promuove l'attivazione e il sostegno agli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore anche in termini di formazione di operatori e operatrici.*

Art. 6

Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime

1. *La Regione promuove e sostiene progetti e interventi di accoglienza, soccorso protezione e sostegno alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona presenti sul territorio ed avvalendosi del Centro regionale contro le discriminazioni (anche in questo caso non si comprende perché dovrebbero prevedersi, con legge regionale, iniziative di sostegno ed interventi, soccorso, protezione solo a favore delle vittime di discriminazione o di violenza dovute a ragioni di orientamento sessuale o di identità di genere e non anche a favore di tutte le altre situazioni di discriminazione; anche qui siamo fuori dal dovere costituzionale di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione imposto dall'art. 97 Cost.).*
2. *Ai fini di cui al presente articolo, la Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali.*

Art. 7

Funzioni di osservatorio regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

1. *La Regione svolge funzioni di monitoraggio sulle discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere nell'ambito dell'osservatorio così come previsto dagli artt. 18 (Funzioni di osservatorio regionale e monitoraggio permanente sulla violenza di genere) e 41 (Centro regionale contro le discriminazioni) della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6.*
2. *Le funzioni di monitoraggio comprendono:*
 - a. *la raccolta dei dati e il monitoraggio dei fenomeni legati alla discriminazione e violenza dipendente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere in Emilia-Romagna;*
 - b. *la raccolta ed elaborazione delle buone prassi adottate nell'ambito di azioni e progettualità a sostegno delle finalità della presente legge.*
3. *La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative di integrazione delle funzioni di cui al comma 2.*
4. *Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.*

Art. 8
Funzioni del Comitato Regionale per le Comunicazioni

1. *In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM) nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla Legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autodisciplina della comunicazione commerciale da parte dei soggetti aderenti a tali codici, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti **(si introduce un controllo sulla libertà di stampa, di comunicazione, di critica, di diffusione di opinioni alternative alla teoria del gender o alle teorie connesse che risulta assolutamente inammissibile e contrario all'art. 21 Cost.)**.*
2. *Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.*

Art. 9
Norma finanziaria

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità. **(si introducono nuovi oneri finanziari a carico della Regione per dare attuazione ad una legge non giustificata da reali esigenze sociali e giuridiche)***

Art. 10
Clausola valutativa

1. *L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avvalendosi del monitoraggio di cui all'art. 7 della presente legge.*
2. *Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.*
3. *La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti in tutti gli ambiti.*